

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2201-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 25 maggio 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania, firmato ad Amman il 18 aprile 1988

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro del Tesoro
col Ministro della Pubblica Istruzione
col Ministro dei Trasporti
e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(V. Stampato Camera n. 4340)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 marzo 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 marzo 1990*

ONOREVOLI SENATORI. - Tra l'Italia e la Giordania si sono instaurate già da tempo intense relazioni nel campo turistico, che hanno determinato un flusso notevole di viaggiatori nei due sensi. È stato in seguito a questo consolidarsi di rapporti che i due governi hanno concluso un Accordo di collaborazione turistica, firmato ad Amman il 18 aprile 1988.

L'accordo ha cinque scopi precipui:

1) rimuovere gli eventuali ostacoli esistenti ai rapporti tra i due Paesi e favorire la creazione delle migliori condizioni utili all'intensificazione ulteriore del turismo fra i due Paesi;

2) privilegiare soprattutto il turismo culturale. Entrambi i Paesi sono ricchissimi di motivi e attrazioni storici, archeologici e artistici e l'Accordo tende a valorizzare le ricerche in questi campi;

3) facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale promozionale, nei limiti stabiliti dalle rispettive legislazioni;

4) promuovere i viaggi collettivi, soprattutto quelli del turismo sociale e giovanile e quelli legati alla creazione di campi di lavoro e di corsi di formazione professionale;

5) contribuire all'apertura di uffici di rappresentanza turistica in Italia e in Giordania. Ma bisogna notare che a Roma, in via Barberini 3, funziona già un ufficio di promozione turistica del Regno Hascemita di Giordania.

L'Accordo prevede l'istituzione di una commissione mista per la reciproca consultazione delle parti. La commissione si riunirà annualmente, una volta in Giordania e una volta in Italia. Di qui deriva l'onere finanziario, peraltro assai modesto, di questo provvedimento.

Si raccomanda vivamente l'approvazione del disegno di legge, sottolineando l'importanza dell'accordo, che aiuta molto il turismo in Giordania e indirettamente offre un contributo alla pace nell'area.

GEROSA, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

9 maggio 1990

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania, firmato il 18 aprile 1988 ad Amman.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 5.500.000

da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. All'onere per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.